



ADDENDUM AL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Artt. 17, 28, 29, D.Lgs 81/08

E AL

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS E INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - TITOLO X D.LGS. 81/2008

Data: 07 Agosto 2020					
Datore di lavoro	Dr. Alessandro Bratti				
Responsabile servizio prevenzione e protezione	Ing. Fabio Cianflone				
Medico competente	Dott. Giuseppe De Luca				
RLS	Annalisa Albini Oreste Albuzzi Daniela Berto Adriana Borgioni Marialba Cazzato Giuseppe Crociata Pierpaolo Giordano Marco Pennacchi	Firme per attestazione data certa sostituite mediante mail			



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 2 di 39



Tabella delle revisioni

Revisione 0 - Marzo 2020	Prima emissione
Revisione 1 - Maggio 2020	Aggiornamento al DPCM 26 Aprile 2020 e all'Accordo 24 Aprile 2020
Revisione 2 - Agosto 2020	 Aggiornamento a: Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" la Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri N. 3/2020 Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS.

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	8
3.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
3	3.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E LORO CORRETTO UTILIZZO	35
4.	CONCLUSIONI	37
5.	NORME DI RIFERIMENTO	37
6.	DOCUMENTI INTERNI DI RIFERIMENTO	38
7.	ALLEGATI	38



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 3 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID- 19

1. PREMESSA

Il presente documento analizza il Rischio rappresentato dalla diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) nel luogo di lavoro ad integrazione del Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) secondo le indicazioni, raccomandazioni e provvedimenti normativi emanati nel corso degli ultimi mesi.

L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni dei seguenti provvedimenti, in particolare misure:

- di cui al D.P.C.M. 11 Marzo 2020 applicabili fino al 25 marzo 2020;
- confermate dal DPCM 22/3/2020 applicabili fino al 3/4/2020;
- confermate dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10/4/2020 con efficacia fino al 3/5 2020;
- integrate con accordo del 24/4/2020 reso cogente dall'art. 2 comma 6 del DPCM 26/4/2020 con validità dal 4 al 17 maggio 2020;
- ulteriormente integrato con il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" Ministro per la Pubblica Amministrazione Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020.

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es.: colleghi di lavoro, visitatori esterni, fornitori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).

I presente documento è un **addendum del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** dell'Istituto che prende in esame una particolare e contingente tipologia di rischio (rischio biologico) cui sono potenzialmente esposti i lavoratori ISPRA alla stessa stregua di tutta la popolazione generale in occasione della pandemia in atto, per gli aspetti relativi alle potenziali modalità di trasmissione del contagio in occasione di lavoro e delle contromisure adottate dal datore di lavoro per contenere e minimizzare il rischio, sempre tenendo presente che si tratta di un'esposizione non deliberata ma potenziale al rischio stesso.

Il presente documento è da considerarsi altresì **addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi** da interferenza (**DUVRI**), di ciascuna sede dell'Istituto in quanto le misure del protocollo si applicano indifferentemente anche al personale esterno all'Istituto tra cui gli appaltatori che assicurano attività in appalto essenziali indifferibili.

Il rischio biologico per i lavoratori è disciplinato dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
[...]

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare del Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 4 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Circolare n. 3190 del 03.02.2020

[...]

Min. Salute

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

[...]

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

ISPRA non rientra nelle attività di cui alla circolare suddetta, tuttavia l'Istituto adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

E' inoltre seguito il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020 ed ulteriormente integrato con il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020.

Classificazione

Il Titolo X del D. Lgs. N. 81/08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Articolo 271 - Valutazione del rischio

- 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;



Rev. 2 Agosto 2020

Elstema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Pag. 5 di 39

- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
- 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
- 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
- 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
- 5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
- 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

- 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
- 2. In particolare, il datore di lavoro:
- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- I) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 273. Misure igieniche



Rev. 2 Agosto 2020

9 Estema Nazional per la Protezione

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID- 19

Pag. 6 di 39

- 1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
- 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

ALLEGATO XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

- 1. Attività in industrie alimentari.
- 2. Attività nell'agricoltura.
- 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- 6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente COVID-19 come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.





Rev. 2 Agosto 2020

39 Elstema Naz

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Pag. 7 di 39

Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 [...]

VIRUS

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
[]		
Caliciviridae:		
Virus dell'epatite E	3(**)	
Norwalk-Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Filoviridae:		
Virus Ebola	4	
Virus di Marburg	4	
Flaviviridae:		
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)	3	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale	3(**)	V
Absettarov	3	•
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipi 1-4	3	
Virus dell'epatite C	3(**)	D
Virus dell'epatite G	3(**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3(**)	
Omsk (a)	3	V
Powassan	3	
Rocio	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3(**)	
Virus della Valle del Nilo	3	
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
]		

E' recentissima la notizia della riclassificazione del virus SARS CoV-2 responsabile della malattia COVID-19 nel **gruppo 3** dalla Direttiva UE 202/739 della Commissione del 3 giugno 2020 pubblicata sulla G.U.C.E. del 4 giugno 2020 n. 175.

Il provvedimento modifica l'Allegato III alla Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 8 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

La Direttiva UE 202/739, una volta recepita nella normativa italiana con apposito decreto andrà a modificare il titolo X del D. Lgs. n. 81/2008.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro (droplets) emesse dalle persone infette ad esempio tramite la saliva, e proiettate a distanza (max 1 m) tossendo e starnutendo. La trasmissione può altresì avvenire attraverso i contatti diretti personali, in particolare con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono ancora in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione della malattia varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione (quarantena).

Resistenza sulle superfici e in funzione delle temperature (Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020).

e I dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie. In uno studio di Chin et al., in condizioni controllate di laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche. Risultati analoghi sono stati messi in evidenza da van Doremalen et al. che, sempre in condizioni di laboratorio, hanno evidenziato come il virus infettante fosse rilevabile fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone e 2-3 giorni su plastica e acciaio. Significativamente, SARS-CoV-2 risulta efficacemente disattivato dopo 5 minuti di esposizione a comuni disinfettanti quali soluzioni a base di cloro allo 0,1%, etanolo al 70% o ad altri disinfettanti quali clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%.

Relativamente alle condizioni esterne di temperatura, SARS-CoV-2, come altri coronavirus (26) e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di refrigerazione (+4°C), con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la sua sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa 0,7 log in 14 giorni. A temperatura ambiente, di contro, SARS-CoV-2 mostra una minore stabilità e virus infettante può essere rilevato fino a 7 giorni a 22°C o fino a 1 giorno a 37°C. Infine, SARS-CoV-2 mostra, nei



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 9 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

confronti delle temperature rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla temperatura nelle attività di ristorazione), un comportamento analogo a quello di altri Coronavirus come SARS e MERS, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C.

3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'istituto e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, si fa riferimento innanzitutto al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020) il cui obiettivo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Inoltre in data 24 luglio 2020, al fine di individuare un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale ed inoltre per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti della PA è stato sottoscritto dal Ministro della PA e dalle OO.SS., un Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.

Il Protocollo quadro citato, va integrato nel documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. I protocolli citati cui si fa riferimento, contengono, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'autorità sanitaria.

Di seguito si riporta una tabella contenente le misure indicate dai protocolli e la relativa attuazione dell'Istituto, dove vengono evidenziate con l'asterisco le integrazioni relative al Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnicoscientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS.



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 10 di 39



0. I	PREMESSA			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
0.1.	La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione (Protocollo 24/04/2020)	X		L'Istituto assicura le condizioni necessarie secondo le direttive presenti nei protocolli citati
*	Protocollo 24/07/2020 : <i>Identificare, durante il periodo</i> di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza	X		
0.2.	Va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, (), tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali	X		L'ISPRA consulta e coinvolge direttamente gli RLS nelle riunioni periodiche ex. Art. 35 D.Lgs 81/08, nonché le rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito di riunioni informative specifiche
0.3.	Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza	X		
0.4.	Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva	X		
0.5.	Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione	X		
0.6.	Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.	X		Fornite indicazioni specifiche da RSPP e MC ed istruzioni a tutto il personale mediante posta elettronica: COVID-19 - Istruzioni di igiene e
*	Protocollo del 24/07/2020: "garantendo misure di controllo all'interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;"			sicurezza sul lavoro per il personale del 9/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 20/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 07/07/2020 Le Istruzioni aggiornate sono proiettate sui monitor informativi degli ingressi di Via Brancati 48 e 60



Rev. 2 Agosto 2020

elstema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Pag. 11 di 39

0.7.	Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali	X	Viene eseguita la sanificazione periodica di tutte le sedi ISPRA
0.8.	Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni	X	Sono consentiti solo spostamenti motivati e autorizzati dai dirigenti, previa indicazione delle misure di sicurezza da adottare
0.9.	Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali	X	Vedi p.to 0.2
0.10.	Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	X	



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 12 di 39



1. INFORMAZIONE

1.]	NFORMAZIONE			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
1.1.	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.	X		Comunicati divulgati a tutti i lavoratori mediante posta elettronica aziendale Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori
1.2.	In particolare, le informazioni riguardano: - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria	X		fornite mediante posta elettronica aziendale Proiezione delle Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro
1.3.	- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio	X		sui video posti negli ingressi delle sedi più affollate dell'Istituto (via Brancati 48 e 60 - Roma) Affissione decalogo Istituto superiore di sanità all'ingresso di ogni sede
1.4.	 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) 	X		
1.5.	 l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 	X		
1.6.	 L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto uso dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio 	X		Le informazioni sono fornite attraverso infografiche, comunicati e documenti diffusi mediante posta elettronica interna (ispraticomunica) Incontri informativi e formativi specifici in modalità videoconferenza indirizzati ai
				lavoratori con la partecipazione di RSPP e MC Ulteriori indicazioni sono fornite da RSPP e MC su richiesta per attività/mansioni specifiche



Rev. 2 Agosto 2020

elstema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Pag. 13 di 39

1. 1	1. INFORMAZIONE				
*	Protocollo 24/07/2020 punto 2. "importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa;"	X	Vedi punti precedenti		
*	Protocollo 24/07/2020 Punto 7. "ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali;"	X	Vedi punti precedenti		
*	Protocollo 24/07/2020 Punto 7. "a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;"	X	Il presente documento è elaborato dal Servizio di prevenzione protezione con la collaborazione del medico competente e con il coinvolgimento degli RLS e discusso in occasione di una riunione periodica di sicurezza		
*	Protocollo del 24/07/2020 punto 10. "a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo"	X			



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 14 di 39



2.	2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA					
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata		
2.1.	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni		X	Misura superata dal nuovo protocollo 24/07/2020		
*	Protocollo 24/07/2020. Punto 4. "che all'ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l'impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;" Punto 5. "che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;"	X		Prevista la misurazione della temperatura corporea prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro presso le varie sedi dell'Istituto		



dell'OMS.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 15 di 39

X



2.2. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

Informazione al personale interno mediante posta elettronica:

Comunicato n. 1 del 24/02/2020;

Comunicato n. 2 del 27/02/2020

Comunicato n. 6 del 06/03/2020

COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 9/03/2020

COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 20/03/2020

COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 07/07/2020 Le Istruzioni aggiornate sono proiettate sui monitor informativi degli ingressi di Via Brancati 48 e 60

Il presente documento è da considerarsi altresì addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), di ciascuna sede dell'Istituto in quanto le misure del protocollo si applicano indifferentemente anche al personale esterno all'Istituto tra cui gli appaltatori che assicurano attività in appalto essenziali indifferibili. Ai visitatori autorizzati all'accesso viene richiesto una autodichiarazione di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi e di non provenire da zone a rischio.



Rev. 2 Agosto 2020

Cistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente


VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Pag. 16 di 39

2.3.	L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione	X	Le comunicazioni e le relative certificazioni vengono acquisite dall'ufficio del personale con la collaborazione del MC
2.4.	territoriale di competenza Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpita dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.	X	Collaborazione garantita da ufficio del personale attraverso il MC



Rev. 2 Agosto 2020



3.	3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI							
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata				
3.1.	Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti	X		Si richiede che i fornitori siano muniti di mascherina e guanti e che sia sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro dal personale presente Per le sedi di Brancati 48 e 60 percorso separato da quello del personale Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.) (Vedi allegato)				
3.2.	Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro	X		Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.) (Vedi allegato)				
*	Protocollo 24/07/2020- Punto 7. "a garantire l'accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento;	X		Vedi punti precedenti				
3.3.	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera	X		Il personale dei Servizi Pulizie e Mensa aziendale e Bar, manutenzione impianti tecnologici, elettrici, ecc. delle sedi romane di Brancati 48 e 60 ha a disposizione servizi igienici di uso esclusivo Nelle altre sedi divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale interno				
3.4.	- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo	X		Nei casi in cui è strettamente necessario l'ingresso dei visitatori si richiede di attenersi alle istruzioni di igiene e sicurezza del personale oltre che alle indicazioni delle autorità regionali e nazionali, si procede alla misurazione della temperatura e si richiede l'autodichiarazione sullo stato di salute (vedi punto 2.2.)				
3.5.	- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.	X		Il personale del Servizio navetta e i dipendenti e altri utenti del servizio sono informati sulla necessità di rispettare la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina Nella guida di automezzi aziendali, è stata data indicazione agli autisti e al				



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 18 di 39



3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

3.	3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI						
			personale che si reca in missione per il trasporto di max 1 passeggero alla volta sul sedile posteriore dx con uso di mascherine. Gli autisti indossano sempre mascherine e guanti				
3.6.	- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive	X					
3.7.	In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.	X	Il presente documento, che è da considerarsi altresì addendum al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), di ciascuna sede dell'Istituto assicura la collaborazione con imprese per appalto di servizio o d'opera e viene pertanto consegnato a ciascuna impresa				
3.8.	L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.	X					
*	Protocollo 24/07/2020- Punto 7. ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio disposte dall'Amministrazione;	X					



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 19 di 39



4 PHILITTA E SANTETCAZIONE IN AZTENDA

4.	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
4.1.	- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago	X		Affidata pulizia giornaliera alle imprese del Servizio di pulizia di tutte le sedi dell'Istituto Sanificazione periodica in base alla effettiva frequentazione degli
*	Protocollo 24/07/2020- Punto 7. "sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere: o a garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);"	X		ambienti e alle eventuali emergenze Gli impianti di condizionamento e ventilazione sono gestiti e sottoposti a manutenzione in conformità alle indicazioni dei Rapporti ISS COVID-19 n. 5 e 33 2020
4.2.	- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione	X		Aria indoor: azzeramento ricircolo, indicazione al personale di aerare frequentemente gli
*	Protocollo 24/07/2020- Punto 7. "nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;"	X		ambienti aprendo le finestre, utilizzo di pacchi filtranti conformi alla UNI EN ISO 16890:2017:F7-F9. Impianti di riscaldamento/ raffrescamento tenuti chiusi, fintantoché lo permettono le condizioni meteorologiche, successivamente pulizia settimanale dei filtri; pulizia di griglie e prese di ventilazione in conformità ai Rapporti ISS n.5-33/2020
4.3.	- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi	X		
*	Protocollo 24/07/2020 - Punto 7. "ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell'aria, in funzione dell'orario di attività;"	X		Vedi punto precedente
*	Protocollo 24/07/2020 - Punto 7. "ad assicurare adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi	X		Vedi punto precedente



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 20 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

4.	4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA					
	ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;"					
4.4.	Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.	X		Si effettua sanificazione straordinaria in base alla effettiva necessità		



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 21 di 39



5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

5.	5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI							
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata				
5.1.	- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	X		Fornite istruzioni a tutto il personale mediante posta elettronica: COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 9/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 20/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 20/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 07/07/2020 Le Istruzioni aggiornate sono proiettate sui monitor informativi degli ingressi di Via Brancati 48 e 60				
5.2.	- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti lavoratori anche grazie a specifici dispenser e collocati in punti facilmente individuabili.	X		I dipendenti hanno la possibilità di provvedere alla pulizia frequente delle mani con acqua e sapone presso i servizi igienici presenti in ciascuna sede in numero adeguato rispetto al personale Nelle varie sedi dell'Istituto sono stati inoltre messi a disposizione dispenser di soluzioni alcoliche igienizzanti				
5.3.	- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone	X		Informazione data a tutti i lavoratori mediante posta interna (ispraticomunica)				
*	Protocollo 24/07/2020 - Punto 7. "a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;"	X		Vedi punto precedente				



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 22 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
5.1.	- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (Guide to Local Production: WHO recommended Handrub Formulations) - qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Nella declinazione delle misure del protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto per tutti lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL nº 9 (art. 34) in combinato disposto con il DL 18(art. 16 c 1)	X		Sono state adottate misure organizzative che hanno privilegiato le modalità di lavor agile per far sì che la maggioranza dei dipendenti possano effettuare la loro prestazione lavorativa da remoto e sono state date istruzioni dettagliate circa l'occupazione delle postazioni clavoro sia per i moduli d'ufficio che per gli open space (ultimo aggiornamento trasmesso con Ispraticomunica il 22/07/2020) E' stata data indicazione di limitare le riunioni in presenza di mantenere rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di 1-1,5 m. L'Istituto ha messo a disposizione di tutti i dipendent che si recano al lavoro dispositivi di protezione individuale (mascherine respiratorie, guanti in lattice) che devono essere utilizzati specialmente nelle situazioni in cui risulta difficile rispettare la distanza di sicurezza tra persona e persona e nelle situazioni di emergenza ovvero quando un lavoratore debba prestare assistenza ad un collega che accusi i sintomi respiratori potenzialmente attribuibili al COVID-19. I Dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggersi dal rischio COVID-19, per il personale che avverti sintomi durante il lavoro in Istituto e per il personale che si trovi ad assistere il collega sintomatico, sono le maschere filtranti FFP2, guanti monouso in lattice



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 23 di 39



6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
		Istruzioni per il corretto utilizzo sono fornite a tutto il personale, (vedi paragrafo 3.1 Dispositivi di protezione individuale e loro corretto utilizzo) Lo smaltimento delle mascherine e dei guanti utilizzati avviene nella frazione indifferenziata
*	Protocollo 24/07/2020 – Punto 3. "che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi.	Vedi punto precedente
	Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell'attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime;	Non si considera necessaria l'apposizione di barriere separatorie nei moduli da ufficio occupati da due postazioni di lavoro laddove esse siano disposte in linea secondo quanto suggerito anche nelle ultime Raccomandazioni più aggiornate trasmesse al personale il 22/07/2020 (Raccomandazioni di comportamento per il personale ISPRA). Eventuali particolari situazioni sono analizzate e affrontate caso per caso. Le visiere sono a disposizione del personale addetto alle attività in esterno. Al momento sono state utilizzate dal



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 24 di 39



6. I	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
		personale imbarcato su mezzi nautici



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 25 di 39



7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

	DI BEVANDE E/O SNACK)					
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata		
7.1.	- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.	X		Fornita informazione mediante posta elettronica interna: Comunicato n. 6 del 06/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale 9 e 20 /03/2020		
*	Protocollo 24/07/2020 Punto 7. "per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all'interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;"	X		Predisposto sistema di prenotazione per l'accesso in mensa, al fine di distribuire ordinatamente gli utenti del servizio ed evitare assembramenti Date istruzioni al personale per il rispetto rigoroso della distanza si di sicurezza e del massimo affollamento del locale bar della sede di Brancati Affissa segnaletica orizzontale per il rispetto del distanziamento nella fruizione del bar e della mensa di Brancati 48		
7.2.	- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.	X		Gli spogliatoi presenti nella sede di Brancati, riservati ai dipendenti della ditta che eroga il servizio mensa e bar, e della ditta della manutenzione degli impianti, oltre che lo spogliatoio riservato ai dipendenti che utilizzano la bicicletta per venire al lavoro: detti spogliatoi sono periodicamente sanificati come per il resto dei luoghi di lavoro; per gli spogliatoi dei ciclisti sono state date anche misure specifiche per l'igienizzazione quotidiana		



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 26 di 39

Elstema Nazionale per la Protezione

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

7.3.	- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.	X	Date disposizioni alla impresa che fornisce il Servizio di pulizia
			Date disposizioni alla impresa che gestisce il sevizio mensa e bar



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 27 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
19,	ferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previst presentanze sindacali aziendali:			
8.1.	- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza	X		Autorizzato il ricorso straordinario allo smart work per tutto il personale dell'Istituto per cui sia possibile svolgere attività in remoto
8.2.	- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi	X		Individuate le attività indifferibili, ovvero quelle in cui il personale s deve recare in sede per il lavoro
8.3.	- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili	X		Disposta turnazione per il personale delle attività indifferibi durante la fase 1 dell'emergenza
8.4.	possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni	X		Misure adottate con i comunicati Comunicato n. 1 del 24/02/2020 Comunicato n. 2 del 27/02/2020 Comunicato n. 3 del 02/03/2020 Comunicato n. 4 del 04/03/2020
8.5.	a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione	X		Comunicato n. 5 del 05/03/2020 Comunicato n. 6 del 06/03/2020 Comunicato n. 7 del 09/03/2020 Comunicato n. 8 del 13/03/2020
8.6.	nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti	X		L'Istituto fin dagli esordi della situazione di emergenza
8.7.	- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.	X		epidemico-pandemica ha incentivato l'adozione di forme d lavoro agile (smart working) al
8.8.	Il lavoro distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile è modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisco adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza dell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle Pause). È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio, da uffici inutilizzati e sale riunioni).			fine di ridurre al minimo le necessità di spostamento casa-lavoro-casa dei lavoratori, laddove l'attività lavorativa avesse caratteristiche tali da poter essere svolta a domicilio. Durante la fase 1 è stato presente in Istituto soltanto il personale addetto ad attività ritenute indispensabili per garantire il funzionamento dell'Istituto.



*

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Rev. 2 Agosto 2020

elstema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

condizione che tale modalità sia compatibile con le

caratteristiche della prestazione;"

Pag. 28 di 39

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento tra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.		
Protocollo del 24/07/2020, punto 9 "sull'opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell'orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all'entrata in vigore delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull'orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a	X	Documento ISPRA Emergenza Coronavirus Linee operative di gestione della c.d. "fase 2" (2 maggio 2020) Comunicato n. 59 del 27/07/2020



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 29 di 39



9.	9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI					
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata		
9.1.	- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)	X		Flessibilità oraria in ingresso. Predisposto sistema di prenotazione per l'accesso in mensa, al fine di distribuire ordinatamente gli utenti del servizio ed evitare assembramenti. Date istruzioni al personale per il rispetto rigoroso della distanza si di sicurezza e del massimo affollamento del locale bar della sede di Brancati		
*	Protocollo 24/07/2020 Punto 6. — "che l'orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori."	X		Flessibilità oraria in ingresso.		
9.2.	- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni	X		Installati dispenser soluzioni alcoliche all'ingresso della mensa e del servizio bar di Brancati 48		



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 30 di 39



10. SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE1

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
10.1	- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali	X		Misure adottate in maniera stringente nella fase 1: Comunicati n. 1 del 27/02/2020, n. 4 del 4/3/2020, n. 6 del 06/03/2020, e 8 del 13/03/2020
10.2	- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali	X		Misure adottate in maniera stringente nella fase 1: Comunicati n. 1 del 27/02/2020, n. 4 del 4/3/2020, n. 6 del 06/03/2020, e 8 del 13/03/2020
10.3	- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work	X		Misure adottate: Comunicati n. 1 del 27/02/2020, n. 4 del 4/3/2020, n. 6 del 06/03/2020, e 8 del 13/03/2020
*	Protocollo del 24/07/2020, punto 7 "promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale."	X		La formazione del personale viene ordinariamente erogata in modalità sincrona con la piattaforma Lifesize
	Per quanto riguarda gli spostamenti con automezzi aziendali o mezzi propri occorre seguire le seguenti regole: - Capienza massima 2 persone (autista e un passeggero seduto sul sedile posteriore lato dx); indossare la mascherina durante il tragitto; areare l'abitacolo attraverso l'apertura dei finestrini. Il mezzo va igienizzato con appositi prodotti dopo ciascun utilizzo - Per automezzi diversi dalle automobili (es. furgoni) la capienza andrà valutata caso per caso	X		Istruzioni fornite al personale

¹ Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 31 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA*					
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata	
11.1.	- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.	X		Fornite istruzioni a tutto il personale mediante posta elettronica: COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 9/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del	
11.2.	- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.	X		20/03/2020 COVID-19 - Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale del 07/07/2020 Le Istruzioni aggiornate sono proiettate sui monitor informativi degli ingressi di Via Brancati 48 e 60	
*	Protocollo del 24/07/2020, punto 1. b "ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;"	X			

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
12.1.	-La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).	X		La sorveglianza sanitaria ordinaria (visite mediche periodiche) del personale ISPRA è ripresa dall'inizio del mese di Maggio, dopo essere stata sospesa per oltre un mese, nel rispetto di precauzioni sanitarie stringenti sia per l'effettuazione degli accertamenti complementari presso il laboratorio convenzionato, che per l'esecuzione delle visite mediche da parte del Medico Competente con istituzione/aggiornamento della Cartella sanitaria personale e di rischio.



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 32 di 39



12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS						
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata		
12.2.	- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.	X		La priorità è stata data alle visite mediche preventive, alle visite straordinarie al rientro da malattie di durata superiori a sessanta giorni, ed alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L n. 34 del 19 maggio 2020 volta a valutare eventuali condizioni di particolare "fragilità sanitaria" ai fini della		
*	Protocollo 24/07/2020 — "garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;"			protezione nei confronti della epidemia da Covid-19.		
12.3.	- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.	X		Vedi punti precedenti		
12.4.	- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.	X		Collaborazione attuata in collaborazione costante tra Datore di lavoro, RSPP e RLS		
12.5.	- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie	X				
12.6	Il medico competente applicherà le indicazioni delle autorità sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori	X				
	Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni di soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19	X				
	E raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età	X				
12.9	Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità	X				



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 33 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

12.	12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS					
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata		
	previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare in vigore età alla mansione (D.Lgs 81/08 art. 41 c. 2 lett. e-ter) anche per valutare i profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia					



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 34 di 39



13 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE						
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata		
13.1	- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.	X		L'applicazione e la verifica delle misure adottate viene eseguita nell'ambito della periodica consultazione con gli RLS Inoltre vengono informate periodicamente con specifici incontri le rappresentanze sindacali		
*	Protocollo del 24/07/2020 punto 10 "garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo."	X				
	Protocollo del 24/07/2020. Le parti, al fine di assicurare l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate, anche attraverso segnalazioni all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute. Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile.	X				



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 35 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

3.1 Dispositivi Di Protezione Individuale e loro corretto utilizzo

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dal COVID-19, viene raccomandato prioritariamente di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19. Tra questi, anche l'utilizzo di mascherine chirurgiche, nei casi previsti

Mascherine medico-chirurgiche

Indossare una mascherina chirurgica è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie. Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019).

Per quanto riguarda l'emergenza COVID-19, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un'infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

L'uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?ling ua=italiano&id=433.

Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte.

Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l'utilizzo di una maschera non idonea allo scopo.

Presso gli ambienti di lavoro è obbligatorio indossare la protezione respiratoria (mascherina chirurgica o equivalente) in tutti gli spazi comuni al chiuso (es.: corridoi, atri, mensa, bar, sale riunioni, ecc.) ed anche in spazi aperti ove non sia possibile il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza. L'uso della mascherina non è indispensabile durante la permanenza presso la propria postazione di lavoro, ma essa va sempre indossata quando ci si sposta da essa.

La mascherina medico-chirurgica, va indossata, rimossa e smaltita correttamente, seguendo adeguate procedure (ad esempio quelle presentate dalla WHO al seguente link: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks; procedure generali in calce al documento). Si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine dell'attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce.

Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

L'utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP - secondo le norme) - in sostituzione all'uso di mascherine medico-chirurgiche – deve essere attentamente valutato in casi specifici, con particolare riferimento ai lavoratori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena.

Con l'adozione delle misure tecniche organizzative e procedurali individuate nel precedente paragrafo la suddetta esposizione residua potrebbe ancora verificarsi nell'ipotesi di lavoratori che: svolgono attività



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 36 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID- 19

indifferibili e, in ragione della particolare attività svolta siano impossibilitati a rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di 1 -1,5 m, ovvero si trovino a prestare assistenza sul luogo di lavoro ad un'altra persona (es. un collega di lavoro) che presenti sintomi sospetti di affezione respiratoria da COVID-19.

In questi casi l'Istituto mette a disposizione semimaschere filtranti protettive per le vie respiratorie tipicamente utilizzate negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali.

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima. Sono previste 3 classi: FFP1, FFP2, FFP3. Il tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: "utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro" (indicati con la sigla NR) o "riutilizzabili" per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R). I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009 e UNI EN 140:200) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato.

Le maschere messe a disposizione dall'Istituto sono del tipo FFP2 e FFP3.

Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti) questi **vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente**, come illustrato di seguito.

Istruzioni per indossare mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

- 1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.
- 2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica
- a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.

Oppure

- 2. Indossare il DPI per le vie respiratorie
- a. Posizionare il DPI con cura per **coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera** (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione)
 - posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto;
 - tirare l'elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
 - tirare l'elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
 - modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i lati dello stesso;
- b. **Verificare di aver indossato correttamente il dpi (prova di tenuta):** mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l'interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente.
- 3. Durante l'uso, **evitare di toccare direttamente la maschera**: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.
- 4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca.



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 37 di 39



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID- 19

- 5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, **lavare** le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
- 6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).
- 7. Le maschere e i quanti utilizzati devono essere gettati negli appositi contenitori segnalati.

4. CONCLUSIONI

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino al termine delle condizioni di emergenza nazionale pandemica e comunque fino a quando non siano o apportate modifiche delle disposizioni applicate.

5. NORME DI RIFERIMENTO

DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a).

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3.

DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 2 e Allegato 1.

DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020.

DPCM del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020.

Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri N. 3/2020.

Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 38 di 39

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID- 19

6. DOCUMENTI INTERNI DI RIFERIMENTO

- Comunicato n. 1 del 24/02/2020;
- Comunicato n. 2 del 27/02/2020
- Comunicato n. 3 del 02/03/2020
- Comunicato n. 4 del 03/03/2020
- Comunicato n. 5 del 05/03/2020
- Comunicato n. 6 del 06/03/2020
- Comunicato n. 7 del 09/03/2020
- Comunicato n. 8 del 13/03/2020
- Comunicato n. 59 del 27/07/2020
- Linee operative di gestione della c.d. "fase 2"
- Documento ISPRA Emergenza Coronavirus Linee operative di gestione della c.d. "fase 2" (2 maggio 2020)
- COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (09/03/2020)
- COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (20/03/2020)
- COVID-19 Istruzioni di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale (07/07/2020)
- Infografica misure comportamentali

7. ALLEGATI

Procedura per la ricezione in sicurezza di materiali (Pacchi, ecc.)



VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO – COVID- 19

Rev. 2 Agosto 2020

Pag. 39 di 39



Allegato 1

PROCEDURA PER LA RICEZIONE IN SICUREZZA DI MATERIALI

(Pacchi, ecc.)

- Se il pacco è di peso e di dimensioni tali da poter essere facilmente movimentato, la consegna dello stesso da parte del trasportatore deve avvenire all'ingresso dell'edificio, in modo tale che lo spostamento e la definitiva collocazione all'interno dello stesso venga effettuata da personale ISPRA, evitando in tal modo l'accesso di personale esterno.
- Eventuali documenti di trasporto, ecc. andranno ricevuti e firmati avendo cura di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 -1,5 m. dal trasportatore.
- Nel caso di colli di peso e di dimensioni tali da richiedere il trasporto all'interno dell'edificio da parte di operatori esterni, gli stessi dovranno essere muniti di protezione respiratoria con mascherina/DPI e guanti, si avrà cura di mantenere libero il percorso che l'operatore deve seguire all'interno dell'edificio in modo da rispettare la distanza di sicurezza minima tra persona e persona.
- Si raccomanda inoltre l'accurata igiene delle mani mediante lavaggio con acqua e sapone ovvero con soluzioni igienizzanti idrooalcoliche dopo la manipolazione del pacco.